

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA**Deliberazione n **880**Adottata dal Direttore Generale in data **12/08/2009**

OGGETTO: ASL 7 Carbonia – Prefettura di Cagliari – RAS c / Pisanu Luciano - Ricorso TAR Sardegna n. 994/2008 – Liquidazione spese legali di domiciliazione in favore dell'Avv. Paoletta Riscica.

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo, il quale:

**PREMESSO CHE**

- Col ricorso n. 994/2008 il dipendente Pisanu Luciano ha convenuto in giudizio la ASL 7 Carbonia la Prefettura di Cagliari e la RAS al fine di ottenere, in relazione alla sentenza n. 2117/2007 passata in giudicato, una pronuncia che accertasse e dichiarasse l'illegittimità del silenzio - rifiuto (o silenzio – inadempimento) serbato dall'Amministrazione in ordine all'istanza di riconoscimento della sua qualifica di U.P.G., unitamente all'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione (e quindi del proprio diritto) a corrispondergli gli emolumenti economici arretrati liquidandone i relativi importi con decorrenza giuridica ed economica dalla data di revoca del provvedimento, oltre interessi e rivalutazione e, in difetto, con nomina di un Commissario *ad acta*;
- nel giudizio in epigrafe la ASL 7 era rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Diana, dirigente avvocato dell'Ente, il quale, ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.06.1924 n. 1054 (T.U. Cons. Stato) come richiamato dall'art. 19 R.D. 06.12.1971 n. 1034 (Legge TAR), ha provveduto ad eleggere domicilio speciale in Cagliari, nello studio professionale dell'Avv. Paoletta Riscica;

**ATTESO che,**

- con sentenza n 152/2009 il TAR ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso n. 994/2009 per la parte relativa alla richiesta attribuzione della qualifica di U.P.G. mentre per quanto concerne la richiesta corresponsione dell'indennità, il TAR rinviava la procedura al ruolo dell'ottemperanza da trattarsi nella Camera di Consiglio dell'11.3.2009;
- con sentenza n. 516/2009 il TAR Sardegna ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 994/2008 anche sotto il profilo dell'ottemperanza;

ACQUISITA, la fattura n. 34 del 04.08.2009 prot. gen. n. 9070 del 06.08.2009 che si allega in copia al presente provvedimento con la quale l'Avv. Paoletta Riscica ha trasmesso il dettaglio delle competenze professionali dovute per la domiciliazione nella causa in oggetto ed ammontanti ad €. 174,61;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del suddetto importo in favore dell'Avv. Paoletta Riscica;

**IL DIRETTORE GENERALE**

SENTITO in merito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**D E L I B E R A**

*per i motivi esposti in narrativa:*

- di liquidare all'Avv. Paoletta Riscica, sulla base della fattura n. 34 del 04.08.2009 prot. gen. n. 9070 del 06.08.2009 allegata, l'importo €. 174,61;
- di imputare quindi il suddetto importo sul codice n. 05400400009 del vigente piano dei conti aziendale;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Direttore Generale  
Dott. Pietro Pasquale Chessa

DIR. AMM. /

DIR.SAN. /

LEGALE /

Add./

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
Attesta che la deliberazione  
N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
È stata pubblicata  
Nell'Albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n.7  
A partire dal \_\_\_\_\_  
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
È stata posta a disposizione per la consultazione

**DESTINATARI**

Servizio Bilancio

Ufficio Legale